



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.239 Registro Generale del 24/03/2022

**DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE
N. 42 DEL 23/03/2022**

**OGGETTO: D.L. 7 GENNAIO 2022, N.1 – SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DIPENDENTE DI
RUOLO MATR.382.**



CITTA' DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL I SETTORE

N. 42 del 23/03/2022

OGGETTO: D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - Sospensione dal servizio dipendente di ruolo matr. 382

Premesso che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti ultra cinquantenni, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021

Visto l'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2022, n. 18 che introduce il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 che introduce:

- *Art. 4-quater (Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ((ultracinquantenni))*

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonche' ((agli stranieri)) di cui agli articoli 34 e 35 del ((testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al)) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta', fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.

Art. 4 - quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione (nei luoghi di lavoro)).

- 1. A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater ((del presente decreto)), per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) ((,)) del decreto-legge n. 52 del 2021.

- 2. I datori di lavoro pubblici di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021, i datori di lavoro privati di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((e i responsabili)) della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria di cui all'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 ((sono tenuti)) a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 ((del presente articolo)) per i soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 ((del presente articolo)) sono effettuate con le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

- 3. La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro e' effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro ((o da soggetti da essi delegati)).
- 4. I lavoratori ((di cui al comma 1)), nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 ((o risultino)) privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta ((certificazione e, comunque,)) non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Vista la Circolare prot. N. 755 del 11/01/2022 del Segretario Generale inviata a tutti i Coordinatori di settore avente ad oggetto: *Nuove disposizioni sull'obbligo di vaccinazione per contrastare la diffusione del Covid-19 - D.L. 229/2021 e D.L. n. 1/2022*

Che il Coordinatore di settore con nota prot. N. 8394 del 22/03/2022 trasmette la comunicazione del proprio dipendente matr. 382 prot. n. 6143/2022 per gli adempimenti di competenza;

DETERMINA

Di dare atto che il dipendente di ruolo a tempo indeterminato, matr. 382 è considerato assente ingiustificato ai sensi dell'art. 4 – quinquies, comma 4 del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2022, n. 18 come da comunicazione prot. n. 8394 del 22/03/2022.

Di Conseguenza disporre la sospensione dal servizio senza retribuzione, altro compenso o emolumento, così come previsto dall'art. 4-ter, comma 3, del D. L. n. 44/2021 convertito dalla L. n. 76/2021 e dall'art. 4 - quinquies comma 4 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, della dipendente di ruolo a tempo indeterminato, matr. 382 risultata inadempiente all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2;

Di dare atto che, per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso e/o emolumenti;

Di dare atto che l'assenza ingiustificata ha effetto dal 01/03/2022 e fino al 15/06/2022 salvo revoca al mutare della situazione di fatto o delle disposizioni di legge in vigore;

Di trasmettere la presente all'Ufficio Stipendi per gli adempimenti di competenza

IL COORDINATORE DEL I SETTORE

Firmato digitalmente da

FRANCESCA APARO

Data e ora della firma:
23/03/2022 12:55:37

Oggetto: D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 - Sospensione dal servizio dipendente di ruolo matr. 382

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 23/03/2022 10:16:14

ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 42 del 23/03/2022 sett. 1

OGGETTO: D.L. 7 Gennaio 2022 n. 1 - Sospensione dal servizio dipendente di ruolo
matr. 382

Prot.n. 241 del 23/03/2022

Il presente atto è stato Pubblicato all'Albo Pretorio
dal 24 MAR 2022 al 8 APR 2022
col n. _____ del reg. pubblicazioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme
relazione a fianco segnata

Certifica

che copia del presente determina è stata pubblicata
all'Albo Pretorio dal 24 MAR 2022
al 8 APR 2022 per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991,
n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale li

Lentini

L'Addetto

IL SEGRETARIO GENERALE
